

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 119/01	Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	1
2002/C 119/02	Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	4
2002/C 119/03	Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002 recante sostituzione dei membri del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE	5
2002/C 119/04	Conclusioni del Consiglio sul seguito da riservare al Libro bianco della Commissione dal titolo «Un nuovo impulso per la gioventù europea»	6
2002/C 119/05	Risoluzione del Consiglio sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri	7
	Commissione	
2002/C 119/06	Tassi di cambio dell'euro	10
2002/C 119/07	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	11
2002/C 119/08	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia	15
2002/C 119/09	Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2001 nel quadro della procedura di notifica 98/34 — Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 119/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2809 — Cinven/Carlyle/VUP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20
2002/C 119/11	Scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati [notificata con il numero C(2002) 1806] ⁽¹⁾	21
2002/C 119/12	Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi [notificata con il numero C(2002) 458] ⁽¹⁾	22
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2002/C 119/13	Avviso concernente l'organizzazione di concorsi generali	23
	Consiglio	
2002/C 119/14	Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 119 E	24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

(2002/C 119/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26 e 27,

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio da ciascuno dei governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 17 dicembre 1999 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 17 dicembre 1999 al 16 dicembre 2001.

(2) È necessario nominare i membri titolari e i membri supplenti del comitato per un periodo di due anni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal **7 maggio 2002 al 6 maggio 2004**:

I. RAPPRESENTANTE DEI GOVERNI

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Thierry LHOIR Sig.ra Manjula EKKA	Sig.ra Nadine RENIERS
Danimarca	Sig.ra Elise QUADE Sig. Kim TAASBY	Sig. Erik HOLCK HANSEN
Germania	Sig. Gisbert BRINKMANN Sig.ra Friederike ORTMANN	Sig.ra Dagmar FELDGEN
Grecia	Sig. Andreas KARIDIS Sig. Konstantinos CHRYSSINIS	Sig.ra Lydia KOTROFF
Spagna	Sig.ra Covadonga HERRERO COCO Sig.ra Amaia SAEZ DE VITERI LETE	Sig. Miguel COLINA ROBLEDO
Francia	Sig. Christian LEFEUVRE Sig. David SARTHOU	Sig.ra Nadia MAROT
Irlanda	Sig. Peter BUCKLEY Sig. Kevin QUINN	Sig.ra Marie DEMPSEY

⁽¹⁾ GU L 257 del 18.10.1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 4 del 7.1.2000, p. 1.

Paese	Titolari	Supplenti
Italia	Sig. Luigi IELO Sig. Enrico MORA	Sig.ra Margherita Maria Giuseppina ESPOSITO SEU
Lussemburgo	Sig. Jean ZAHLEN Sig.ra Mariette SCHOLTUS	Sig.ra Nadine WELTER
Paesi Bassi
Austria	Sig.ra Ingrid NOWOTNY Sig.ra Doris WITEK-WEINDORFER	Sig. Heinz KUTROWATZ
Portogallo	Sig.ra Teresinha GARRIDO Sig.ra Ana Cristina SANTOS PEDROSO	Sig.ra Maria do GUADALUPE MEGRE
Finlandia	Sig.ra Mielikki TENHUNEN Sig. Olli SORAINEN	Sig.ra Tiina SINKKANEN
Svezia	Sig. Pontus RINGBORG Sig.ra Ann-Christin LENNARTSSON-STÅHL	Sig.ra Anna SANTESSON
Regno Unito	Sig.ra Anna HUDZIECZEK Sig. Andrew MILTON	...

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig. Sakis DIMITRAKOPOULOS Sig. Thierry AERTS	Sig. Edwin LOOF
Danimarca	Sig. Michael JACOBSEN Sig.ra Käthe MUNK RYOM	Sig. Jens FRANK
Germania	Sig. Volker ROSSOCHA Sig. Georg FAUPEL	Sig. Heinz OSSENKAMP
Grecia	Sig. Spiros LEFTERIOTIS Sig. Giorgos SKOULATAKIS	Sig. Efthimios EFTHIMIOU
Spagna	Sig.ra Ana María CORRAL Sig. José María DíEZ-ROPERO	Immutato
Francia	Sig.ra An LENOUIL-MARLIÈRE Sig.ra Michèle MONRIQUE	Sig. Omar BENFAID
Irlanda	Sig.ra Joan CARMICHAEL Sig. Mike JENNINGS	Sig. Brendan MACKEN
Italia
Lussemburgo	Sig. Edouardo DIAS Sig. Daniel GEORGES	Sig. Vincent JACQUET
Paesi Bassi	Sig. S. VAN DE POL Sig.ra D. VAN SUJJDAM	Sig. W. W. MULLER
Austria	Sig. Josef WALLNER Sig. Oliver RÖPKE	Sig. Gernot MITTER
Portogallo	Sig. Carlos Manuel ALVES TRINDADE Sig. Alberto Martinho GONÇALVES	Sig. Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA
Finlandia	Sig. Janne METSÄMÄKI Sig. Heikki LIEDE	Sig.ra Leila KOSTIAINEN
Svezia	Sig. Thord PETERSSON Sig.ra Christina EBBESKOG	Sig. Ossian WENNSTRÖM
Regno Unito	Sig. Roger MCKENZIE Sig.ra Nadja SALSON	...

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig.ra Sonja KOHNENMERGEN Sig. Philippe STIENON	Sig. Ivo VAN DAMME
Danimarca	Sig. Flemming DREESEN Sig. Erik SIMONSEN	Sig. Thomas RØNNOW
Germania	Sig.ra Angela SCHNEIDER-BODIEN Sig. Bernhard SCHWARZKOPF	Sig.ra Ilka HOUBEN
Grecia	Sig. Giorgos MANIATIS Sig. Antonis MENKOULIS	Sig. Leonidas NIKOLOUZOS
Spagna	Sig. Pablo GÓMEZ ALBO Sig. Roberto SUÁREZ GARCÍA	Sig. José L. SALIDO BANÚS
Francia	Sig.ra Odile MENNETAU Sig. Arnold BRUM	Sig. Jean-Louis TERDJMAN
Irlanda	Sig.ra Heidi LOUGHEED Sig.ra Catherine SMITH	Sig. Loughlin DEEGAN
Italia
Lussemburgo	Sig.ra Christiane BERTRAND-SCHAUL Sig. Pierre BLEY	Sig. Romain SCHMIT
Paesi Bassi	Sig. A. VAN DELFT Sig. S. J. L. NIEUWSMA	Sig. G. A. M. VAN DER GRIND
Austria	Sig.ra Maria KAUN Sig. Johannes KOPF	Sig.ra Christa SCHWENG
Portogallo	Sig. João MELO Sig. Marcelino PENA COSTA	Sig. João BAGUINHO VALENTIM
Finlandia	Sig. Pekka CASTRÉN Sig. Mikko RÄSÄNEN	Sig. Mikko NYSSÖLÄ
Svezia	Sig.ra Karin EKENGER Sig. Markus GUSTAFSSON	Sig. Fredrik SEGERFELDT
Regno Unito	Sig. Jay SHETH Sig. Thomas HADLEY	...

Articolo 2

Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì, 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(2002/C 119/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1947/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto l'elenco dei candidati trasmesso dalla Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, con decisione dell'8 novembre 2001 ⁽³⁾, ha nominato i membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ad eccezione dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro irlandesi.
- (2) Si rende necessario provvedere alla nomina dei membri, titolare e supplente, irlandesi nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro del suddetto consiglio di amministrazione, per la restante durata del mandato, ossia fino al 18 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri, titolare e supplente, del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo **dal 7 maggio 2002 al 18 ottobre 2004**:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Titolare	Supplente
Irlanda	Signor Dermot KILLEN	Signor Gavin MARIÉ

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 327 del 22.11.2001, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

recante sostituzione dei membri del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE

(2002/C 119/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 147,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 1, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, ha, con decisione dell'8 ottobre 2001, recante nomina dei membri del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE ⁽²⁾ nominato i membri titolari e i membri supplenti

del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che si conclude il 22 ottobre 2004. Nel frattempo, si sono resi vacanti seggi di membri titolari e di membri supplenti nelle categorie dei rappresentanti del governo, dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.

(2) È opportuno nominare membri del comitato del Fondo sociale europeo per i seggi resisi vacanti,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del comitato del Fondo sociale europeo per la durata del mandato residuo, vale a dire fino al 22 ottobre 2004:

Stato membro	Rappresentante	Membro	Nominativo	In sostituzione di
GERMANIA	Il governo	Titolare	Sig.ra V. WERKER	Sig. K. BRÜSS
SPAGNA	Le organizzazioni dei lavoratori	Supplente	Sig.ra L. GONZÁLEZ DE TXABARRI	Sig.ra A. BETELU BAZO
ITALIA	Il governo	Titolare	Sig.ra L. BATTISTONI	Sig.ra A. VITTORE
PAESI BASSI	Il governo	Titolare	Sig. GEELHOED	Sig. VAN BAAL
PAESI BASSI	Il governo	Supplente	Sig. M. VAN OOSTROM	Sig.ra S. SCHOOF
PAESI BASSI	Le organizzazioni dei lavoratori	Supplente	Sig. F. BLUIMINCK	Sig. I. A. OVERDIEP
PAESI BASSI	Le organizzazioni dei datori di lavoro	Titolare	I. M. VAN HOOGSTRATEN	Sig. A. M. HUNTJENS
AUSTRIA	Le organizzazioni dei datori di lavoro	Titolare	Sig.ra M. KAUN	Sig. F. MIKLAU

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 292 del 18.10.2001, pag. 1.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**sul seguito da riservare al Libro bianco della Commissione dal titolo «Un nuovo impulso per la gioventù europea»**

(2002/C 119/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro bianco della Commissione dal titolo «Un nuovo impulso per la gioventù europea» costituisce il risultato di un processo di ampie consultazioni sviluppatosi sin dalla fine del 1999. Tale iniziativa, che è stata appoggiata senza riserve dagli Stati membri, dalle successive presidenze e dal Parlamento europeo, prospetta un nuovo quadro per la cooperazione europea nel settore della gioventù.
- (2) Durante la presidenza belga il Consiglio (Istruzione e Gioventù) del 29 novembre 2001 ha accolto con grande interesse la pubblicazione del Libro bianco e le proposte in esso contenute ed ha invitato a proseguire e ad approfondire il dibattito allo scopo di definire il quadro della futura cooperazione.
- (3) In occasione del seminario tenutosi a Gand dal 26 al 28 novembre 2001, in cui è stato presentato il Libro bianco, è stata parimenti messa in rilievo, specialmente da parte dei giovani, l'importanza dello stesso quale tappa iniziale per la definizione di una politica in materia di gioventù più globale, coerente e intersettoriale.
- (4) Nella riunione dei direttori generali del 10 dicembre 2001 sono stati compiuti progressi nelle discussioni sulle priorità e sulla metodologia proposte nel Libro bianco, nel processo di consultazione dei giovani e nella volontà di associare alle discussioni i paesi candidati, ed è stata sottolineata la necessità di definire posizioni e adottare decisioni per quanto possibile secondo il processo di consultazioni interne di ogni Stato membro.

TENUTO CONTO delle risposte fornite dagli Stati membri al questionario elaborato dalla presidenza sui temi principali del Libro bianco:

- 1) RICONOSCE che il Libro bianco della Commissione europea, risultato da un processo di ampie consultazioni con tutte le parti interessate del settore della gioventù e accolto con grande interesse dal Consiglio (Istruzione e Gioventù) del 29 novembre 2001, prospetta una nuova cooperazione eu-

ropea nel settore della gioventù e rappresenta la base per la creazione di un quadro di cooperazione in questo settore;

- 2) CONSIDERA appropriato e attuabile l'approccio proposto dalla Commissione, ossia una cooperazione nel settore della gioventù mediante l'applicazione del metodo aperto di coordinamento in modo specificamente adeguato e tenendo conto della dimensione giovanile in altre politiche settoriali, in vista dell'intensificazione della cooperazione tra Stati e al fine di rendere la dimensione giovanile più visibile e trasparente tra i giovani di tutta Europa;
- 3) CONVIENE sull'importanza delle priorità proposte dal Libro bianco per il settore della gioventù: partecipazione, servizio volontario, informazione e ricerca;
- 4) ACCOGIE POSITIVAMENTE l'adeguamento al settore della gioventù del metodo aperto di coordinamento proposto dal Libro bianco, la cui attuazione non è stata ancora definita dal Consiglio, sempre nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, onde rafforzare la politica di cooperazione nel settore della gioventù seguendo un approccio flessibile;
- 5) SOTTOLINEA la necessità di includere la dimensione giovanile nelle politiche e nei programmi settoriali sia a livello nazionale che europeo, conformemente alle priorità stabilite nel Libro bianco, nonché la necessità di esplorare ulteriormente il concetto dell'autonomia dei giovani al fine di adottare misure adeguate;
- 6) RICONOSCE l'importanza del ruolo dei giovani nella partecipazione al processo di cooperazione sia a livello nazionale che europeo;
- 7) CONFERMA inoltre la partecipazione, secondo modalità appropriate, dei paesi candidati al processo di cooperazione nel settore della gioventù proposto dal Libro bianco;
- 8) SI IMPEGNA a proseguire i lavori al fine di elaborare un quadro di cooperazione (obiettivi comuni, calendario, metodi di lavoro e seguito) nel settore della gioventù, in vista dell'adozione da parte del Consiglio (Istruzione e Gioventù) nella sessione del 30 maggio 2002.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri**

(2002/C 119/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo delle tecnologie delle radiazioni negli Stati membri è disciplinato da un sistema normativo specifico che include misure di controllo rigorose dei movimenti transfrontalieri. Malgrado tali controlli è stata rilevata, tra i materiali metallici destinati al riciclaggio, la presenza di sorgenti o materie radioattive non controllate, contaminate con radionuclidi di origine naturale o artificiale.
- (2) La presenza di materie radioattive tra i metalli può avere gravi conseguenze per l'economia delle aziende, la sicurezza dell'ambiente e, in certi casi, la salute della popolazione come vari incidenti hanno dimostrato.
- (3) Come misura integrativa delle disposizioni già in vigore e allo scopo di ridurre la probabilità che si ripetano tali incidenti, è opportuno adottare ulteriori misure di prevenzione specifiche e adeguate, poiché talune sorgenti di radiazioni sono state utilizzate prima dell'introduzione degli attuali sistemi di controllo, o perché esiste sempre la possibilità che una sorgente sfugga ai sistemi di controllo esistenti, o anche perché tali sistemi non sono necessariamente applicabili.
- (4) La prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio di materiali metallici non può trascurare la grande importanza economica e sociale dell'industria metallurgica nella maggior parte dei paesi e specialmente negli Stati membri.
- (5) La presenza di materie radioattive nei metalli ha origine fuori dell'industria metallurgica.
- (6) Nel quadro della riduzione al minimo del rischio radiologico nell'industria metallurgica, occorre tener conto delle norme di sicurezza applicate in questo settore, che in genere non sono soggette ad alcun sistema che disciplini gli aspetti radiologici. Le misure da adottare dovrebbero pertanto includere tra i requisiti di base l'autosalvaguardia dell'industria metallurgica contro questo tipo di rischio, impedendo per quanto possibile l'ingresso nel settore metallurgico di quantitativi di materie radioattive che potrebbero danneggiare i suoi prodotti e il suo mercato. È pertanto necessario attuare al più presto un sistema del genere all'interno dell'intero comparto commerciale di detta industria per quanto riguarda le materie prime necessarie agli impianti metallurgici di trasformazione. Potrebbe essere necessario prevedere anche adeguati controlli e vigilanza sui prodotti finali.
- (7) La prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli è un'attività che si colloca tra due settori industriali tradizionalmente poco correlati tra loro e sarebbe pertanto opportuno che l'attuazione delle misure abbia luogo tenendo conto della capacità, delle esigenze e degli interessi di entrambi i settori. A tale proposito la concezione delle misure di prevenzione dovrebbe essere il risultato di una collaborazione tra i vari operatori coinvolti nei due settori industriali, incluse le autorità responsabili della presa di decisioni, le autorità di regolamentazione, gli operatori del settore metallurgico, i settori del recupero e della gestione dei rifiuti radioattivi.
- (8) Il mercato dei prodotti metallici destinati al riciclaggio ha, per sua natura, un carattere fortemente internazionale. Ogni azione intrapresa dovrebbe tenere conto di questa circostanza e, in particolare, la riduzione al minimo del rischio radiologico deve essere attuata in maniera omogenea nei vari paesi, specialmente nel caso degli Stati membri dell'Unione europea, tra i quali non esistono restrizioni alle frontiere e nei quali le norme di protezione radiologica hanno una base comune.
- (9) Tali misure possono contribuire in modo molto positivo a rispondere alle preoccupazioni della popolazione in seguito agli incidenti avvenuti negli ultimi anni in acciaierie e in centri di trasformazione di rottami.
- (10) Si riscontra una preoccupazione crescente a livello internazionale riguardo al traffico illegale di materie radioattive e, benché la prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli non sia direttamente correlata a tali attività, l'attuazione di sistemi di questo tipo potrebbe contribuire ulteriormente a ridurre le conseguenze di tali attività illegali.
- (11) Negli ultimi anni, in seguito agli incidenti radiologici avvenuti nei settori del riciclaggio dei materiali metallici, varie organizzazioni internazionali, tra le quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (ICPO — Interpol) e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), in collaborazione con l'Ufficio internazionale del recupero (BIR), hanno adottato iniziative volte a ridurre al minimo il rischio radiologico in questo settore industriale.
- (12) La normativa comunitaria vigente include norme di base per la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tali norme di base comprendono disposizioni in materia di livelli di eliminazione che le autorità nazionali competenti devono stabilire.

- (13) La Commissione ha anch'essa adottato varie iniziative volte a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio, tra cui l'impegno a proporre una direttiva del Consiglio volta a migliorare il controllo sulle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività negli Stati membri la pubblicazione di orientamenti sull'utilizzo pratico delle nozioni di eliminazione e di esenzione, la creazione di un gruppo di esperti degli Stati membri sulla contaminazione radioattiva dei rottami metallici.
- (14) Tenendo conto delle conclusioni del Consiglio del giugno 1999 riguardanti il monitoraggio del riciclaggio dei metalli, nonché delle conclusioni del seminario sulla prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli, svoltosi a Siviglia nel gennaio 2002 con la partecipazione di rappresentanti del settore metallurgico e della radio protezione.
- (15) Vari Stati membri, nel riferire le preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria e dai sindacati del settore metallurgico, hanno manifestato alla Commissione le loro preoccupazioni al riguardo, con l'intento che essa prenda delle misure a livello comunitario.
- (16) In taluni paesi sono state prese misure supplementari, con l'installazione di sistemi di monitoraggio delle radiazioni nelle acciaierie e nei locali di magazzino dei rottami. Altre misure integrative sono state adottate per scongiurare questo tipo di incidenti e gestire le materie radioattive rilevate tra i prodotti metallici destinati al riciclaggio.
- (17) In certi casi tali azioni a livello nazionale hanno condotto ad un piano integrato specifico che prevede misure di carattere giuridico, amministrativo finanziario, operativo, di gestione dei materiali, di formazione e di informazione e l'attuazione di tali sistemi integrati si è rivelata efficace nel rilevamento e nel controllo delle sorgenti di radiazioni non controllate.
- (18) Alcuni di questi sistemi nazionali si fondano su varie misure, comprese azioni volontarie del settore industriale. Tali azioni, fondate a loro volta sulla responsabilità di un settore industriale che possiede prassi ben consolidate, hanno dimostrato di essere facilmente applicabili e di dare risultati positivi.
- (19) I due settori coinvolti, quello metallurgico e quello regolamentato della protezione nucleare o della radioprotezione, hanno manifestato a più riprese l'auspicio che siano attuati sistemi nazionali.
- (20) La natura transnazionale del mercato dei materiali metallici rende consigliabile sviluppare tali iniziative nazionali in un contesto più ampio, affinché le misure e le decisioni adottate dai diversi paesi siano coerenti. Ciò è particolarmente importante nel caso della Comunità europea, che non possiede frontiere interne e dove le merci possono circolare liberamente senza controlli alle frontiere,
- 1) INVITA gli Stati membri a esaminare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio al fine di integrare, ove opportuno, le loro norme di applicazione della normativa Euratom, in particolare la direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza ⁽¹⁾.
 - 2) A tal fine INVITA la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a elencare le misure vigenti in questo settore.
 - 3) È CONSAPEVOLE che la funzionalità e l'efficacia di tali misure di prevenzione del rischio radiologico si fondano su una serie di elementi, tra cui l'adozione di misure volontarie come accordi volontari, l'attuazione di misure tecniche o legali o una combinazione di entrambi, l'assegnazione di risorse, la formazione degli operatori coinvolti, lo sviluppo di procedure adeguate e i canali di informazione, compresa l'informazione della popolazione, il grado di preparazione operativa in situazioni di rischio imminente e l'analisi dell'esperienza acquisita al fine di migliorare le misure adottate.
 - 4) INCORAGGIA, gli Stati membri ad adottare le misure richieste per introdurre, a livello nazionale, sistemi di riduzione al minimo del rischio radiologico nel riciclaggio dei metalli e per evitare, per quanto possibile, la presenza di materie radioattive.
 - 5) INVITA la Commissione a promuovere e facilitare l'omogeneità tra i vari sistemi nazionali, a facilitare lo scambio di informazioni tra operatori dei sistemi nazionali, a raccogliere sistematicamente in collaborazione con gli Stati membri, le informazioni fornite dai diversi piani nazionali, in modo da poterle utilizzare come riferimento per futuri aggiornamenti e miglioramenti, e a individuare eventuali miglioramenti per armonizzare gli aspetti relativi al controllo alle frontiere.
- ⁽¹⁾ Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

- 6) INCORAGGIA ciascuno Stato membro ad adottare misure volte a ridurre al minimo, per quanto possibile, la presenza di materie radioattive, rilevanti sotto il profilo della radioprotezione, nelle importazioni di materiali metallici a porre sotto controllo adeguato eventuali materie radioattive rilevate nelle spedizioni importate e a facilitare il rientro, in condizioni di sicurezza, di eventuali materie radioattive rilevate in un altro paese in spedizioni provenienti dai loro territori, specialmente nel caso dei movimenti intracomunitari di merci.
- 7) INVITA la Commissione a continuare i suoi studi sulle modalità per ridurre la presenza di materie radioattive nelle importazioni di materiali metallici e facilitarne il rientro nel paese d'origine previo opportuno accertamento di tale presenza.
- 8) RILEVA che prima del rientro di materie radioattive nel paese d'origine si dovrebbero valutare le strutture tecniche, giuridiche e amministrative del paese d'origine per la gestione sicura delle materie radioattive.
- 9) INCORAGGIA gli Stati membri a garantire l'istituzione e l'attuazione di accordi per facilitare la gestione delle materie contaminate che costituiscono fonti radioattive scoperte nel circuito di riciclaggio, con una chiara attribuzione di responsabilità, per incoraggiare l'individuazione e il trattamento appropriato di tali materie radioattive.
- 10) SOTTOLINEA l'importanza di adottare le misure adeguate volte ad assicurare il corretto controllo delle sorgenti radioattive orfane.
- 11) INCORAGGIA gli Stati membri a collaborare, con l'assistenza della Commissione, nello scambio di esperienze, informazioni e tecnologia per lo sviluppo dei sistemi nazionali di prevenzione del rischio radiologico nel riciclaggio dei prodotti metallici, in particolare il rischio che materie radioattive si trovino mescolate a rottami metallici destinati al riciclaggio. SUGGERISCE al riguardo che ciascuno Stato membro e la Commissione designino un'organizzazione che sia responsabile per ciascuna parte del coordinamento del sistema di prevenzione.
12. CONSIGLIA agli Stati membri e alla Commissione di utilizzare le informazioni risultanti dall'attuazione di tali sistemi di prevenzione per collaborare con i sistemi istituiti a livello internazionale per impedire il traffico illecito di materie radioattive.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 maggio 2002

(2002/C 119/06)

1 euro	=	7,4378	corone danesi
	=	9,1733	corone svedesi
	=	0,6321	sterline inglesi
	=	0,9213	dollari USA
	=	1,4169	dollari canadesi
	=	115,02	yen giapponesi
	=	1,4525	franchi svizzeri
	=	7,536	corone norvegesi
	=	84,53	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6591	dollari australiani
	=	1,973	dollari neozelandesi
	=	9,2867	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2002/C 119/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2002/139/B	Progetto di regio decreto recante esecuzione delle disposizioni della legge 30 giugno 1994 relativa alla protezione della vita privata contro il controllo delle conversazioni, l'acquisizione di informazioni e la registrazione di comunicazioni e di telecomunicazioni private e dell'articolo 109 ter, paragrafo 2, della legge 21 marzo 1991 recante riforma di talune imprese pubbliche	3.7.2002
2002/141/B	Progetto di regio decreto che modifica il regio decreto 15 marzo 1968 recante regolamento generale sui requisiti tecnici ai quali devono soddisfare i veicoli a motore, i relativi rimorchi, gli elementi, nonché i dispositivi di sicurezza, al fine di migliorare la visibilità degli utenti vulnerabili per i guidatori di autobus e autocarri da più di 5 tonnellate	⁽³⁾
2002/144/F	Decreto recante definizione delle condizioni di validità di un test di detonabilità per concimi a base di nitrato di ammonio con tenore di azoto superiore al 28 % in massa	⁽³⁾
2002/158/A	Regolamento del ministero federale dei Trasporti, innovazione e tecnologia recante modifica del regolamento relativo agli aeromobili dell'aviazione civile e ai voli di soccorso e salvataggio	19.7.2002
2002/159/NL	Quarta modifica del regolamento 1997 dell'Associazione generale dei coltivatori sulla coltivazione delle patate	19.7.2002
2002/160/NL	Terza modifica del regolamento 1999 dell'Associazione generale dei coltivatori sulla rogna nera della patata	19.7.2002
2002/161/NL	Progetto di decreto di attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332) (Decreto sull'incenerimento dei rifiuti)	23.7.2002
2002/162/S	Regolamento sulla caccia e sulla selvaggina dello Stato	23.7.2002
2002/163/NL	Decreto recante norme per gli imballaggi, i rifiuti di imballaggio, la carta e il cartone (decreto per la gestione degli imballaggi e della carta e del cartone)	25.7.2002
2002/164/I	Progetto di decreto concernente i metodi di analisi per verificare la conformità del miele alle disposizioni della direttiva 2001/110/CE	30.7.2002
2002/165/NL	Decreto di definizione di norme sull'amianto e sui prodotti contenenti amianto (Decreto sui prodotti contenenti amianto)	30.7.2002
2002/166/A	Regolamento del ministero federale dell'Agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle acque demaniali sulla designazione di sostanze tossiche e molto tossiche in un elenco dei veleni (regolamento 2002 elenco sui veleni)	5.8.2002
2002/167/UK	Requisiti 2000 di interfaccia radio per il Regno Unito, ripetitori radio punto-punto funzionanti sulle bande assegnate al servizio fisso gestite dalla RA, versione 4 (febbraio 2002)	5.8.2002
2002/168/F	Progetto di ordinanza che modifica l'ordinanza 26 ottobre 1982 relativa alle sostanze che rientrano nella composizione delle gomme da masticare o chewing-gum	5.8.2002
2002/169/B	Regio decreto di modifica del regio decreto del 21 novembre 2001, di definizione di norme particolari relative all'indicazione delle quantità ai fini della commercializzazione di determinati combustibili liquidi sfusi	5.8.2002

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

BELGIO

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles

Signora Hombert

Tel.: (32-2) 738 01 10

Fax: (32-2) 733 42 64

X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE

Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Fax: (32-2) 206 57 45

Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry

Dahlerups Pakhus

Lagelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø

Signor K. Dybkjaer

Tel.: (45) 35 46 62 85

Fax: (45) 35 46 62 03

X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD

Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V D 2

Villenomblerstraße 76

D-53123 Bonn

Signor Shirmer

Tel.: (49-228) 615 43 98

Fax: (49-228) 615 20 56

X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER

Internet: Shirmer@BMWL.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Michalacopoulou 80

GR-115 28 Athens

Tel.: (30-1) 778 17 31

Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT

Acharon 313

GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis

Tel.: (30-1) 212 03 00

Fax: (30-1) 228 62 19

Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras

Políticas Comunitarias

Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente

c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276

E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez

Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez

Tel.: (34-91) 379 84 64

Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51

X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes

SQUALPI

64-70 allée de Bercy — télédéc 811

F-75574 Paris Cedex 12

Signora S. Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Fax: (33-1) 53 44 98 88

Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Signor Owen Byrne

Tel.: (353-1) 807 38 66

Fax: (353-1) 807 38 38

X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO

Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

via Molise 2

I-00100 Roma

Signor P. Cavanna

Tel.: (39-06) 47 88 78 60

X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;

DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni

Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69

Fax: (39-06) 47 88 77 48

Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
 34, avenue de la Porte-Neuve
 BP 10
 L-2010 Luxembourg
 Signor J.P. Hoffmann
 Tel.: (352) 46 97 46 1
 Fax: (352) 22 25 24
 Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
 Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Signor J. G. van der Heide
 Tel.: (31-50) 523 91 78
 Fax: (31-50) 523 92 19
 Signora H. Boekema
 Tel.: (31-50) 523 92 75
 X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
 Abt. II/1
 Stubenring 1
 A-1011 Wien
 Signora Haslinger-Fenzl
 Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
 Fax: (43-1) 715 96 51
 X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWVA;P=BMWVA;A=GV;C=AT
 Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
 X400:C=AT;A=GV;P=BMWVA;O=BMWVA;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
 Rua C à Avenida dos Três Vales
 P-2825 Monte da Caparica
 Signora Cândida Pires
 Tel.: (351-1) 294 81 00
 Fax: (351-1) 294 81 32
 X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
 Ministry of Trade and Industry
 Aleksanterinkatu 4
 PL 230 (PO Box 230)
 FIN-00171 Helsinki
 Signor Petri Kuurma
 Tel.: (358-9) 160 3627
 Fax: (358-9) 160 4022
 Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
 Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
 X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
 (National Board of Trade)
 Box 6803
 S-11 386 Stockholm
 Signora Kerstin Carlsson
 Tel.: (46) 86 90 48 00
 Fax: (46) 86 90 48 40
 Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
 X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
 Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
 Standards and Technical Regulations Directorate 2
 Bay 327
 151 Buckingham Palace Road
 London SW 1 W 9SS
 United Kingdom
 Signora Brenda O'Grady
 Tel.: (44) 171 215 14 88
 Fax: (44) 171 215 15 29
 X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
 C=GB
 Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
 Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
 X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
 Georgsdottir@surv.efta.be
 C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
 Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(2002/C 119/08)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alle determinazioni adottate nelle conferenze dei servizi tenutesi presso la regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte interessate:

- Pantelleria–Trapani e viceversa,
- Lampedusa–Trapani e viceversa,
- Pantelleria–Palermo e viceversa,
- Lampedusa–Palermo e viceversa,
- Lampedusa–Catania e viceversa,
- Trapani–Roma–Milano e viceversa,
- Trapani–Bari–Venezia e viceversa,
- Trapani–Catania e viceversa.

1.1. Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

2.1. In termini di numero di frequenze minime

- a) tra Pantelleria–Trapani e viceversa:
 - almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e durante le festività pasquali e natalizie;
- b) tra Lampedusa–Trapani e viceversa:
 - almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;
- c) tra Pantelleria–Palermo e viceversa:

— almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno;

d) tra Lampedusa–Palermo e viceversa:

— almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;

e) tra Lampedusa–Catania e viceversa:

— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

f) tra Trapani–Roma–Milano e viceversa:

— almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 16 settembre al 14 giugno e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 15 giugno al 15 settembre;

g) tra Trapani–Bari–Venezia e viceversa:

— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

h) tra Trapani–Catania e viceversa:

— almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

2.2. In termini di orari

Per le rotte Pantelleria–Trapani e viceversa, Pantelleria–Palermo e viceversa, Lampedusa–Palermo e viceversa, Trapani–Lampedusa e viceversa, Trapani–Roma–Milano e viceversa, Trapani–Bari–Venezia e viceversa, gli orari devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6.00-9.00) e un volo di ritorno in tarda serata (18.00-21.00) in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

Per le restanti rotte Trapani–Catania e viceversa e Lampedusa–Catania e viceversa dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo scalo di Catania.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta

Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacità minima, sulle rotte Trapani–Roma–Milano e Trapani–Bari–Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua.

2.4. In termini di tariffe

Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA e tasse aeroportuali sono le seguenti:

- Pantelleria–Trapani e viceversa 15,49 EUR
- Lampedusa–Trapani e viceversa 18,08 EUR
- Pantelleria–Palermo e viceversa 18,08 EUR
- Lampedusa–Palermo e viceversa 20,66 EUR
- Lampedusa–Catania e viceversa 18,08 EUR
- Trapani–Milano e viceversa (via Roma) 56,81 EUR
- Trapani–Venezia e viceversa (via Bari) 56,81 EUR
- Trapani–Roma e viceversa 38,73 EUR
- Trapani–Bari e viceversa 36,15 EUR
- Trapani–Catania e viceversa 18,08 EUR.

Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti eventualmente disponibili sulle tratte Roma–Milano e viceversa e Bari–Venezia e viceversa.

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2.5. In termini di continuità dei servizi

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1 % del numero dei voli previsti;

Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi.

3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.

STATISTICHE RELATIVE ALLE REGOLE TECNICHE NOTIFICATE NEL 2001 NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA 98/34

Informazione fornita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾

(2002/C 119/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. TABELLA RELATIVA AI DIVERSI TIPI DI RISPOSTA INVIATI AGLI STATI MEMBRI CE IN MERITO AI PROGETTI NOTIFICATI DA CIASCUNO DI ESSI

Stato membro	Notifiche	Osservazioni ⁽²⁾			Parere circostanziato ⁽³⁾		Proposte di atti comunitari	
		Stato membro	Commissione	EFTA ⁽⁴⁾	Stato membro	Commissione	9.3 ⁽⁵⁾	9.4 ⁽⁶⁾
Belgio	30	7	13	0	5	6	0	1
Danimarca	36	17	9	0	12	7	0	0
Germania	50	21	15	0	12	7	0	0
Spagna	27	11	6	0	3	1	0	0
Finlandia	22	6	8	0	1	3	0	0
Francia	55	14	18	0	6	4	4	1
Grecia	8	0	2	0	1	0	0	0
Irlanda	2	0	1	0	1	0	0	0
Italia	30	13	7	0	6	7	0	3
Lussemburgo	0	0	0	0	0	0	0	0
Paesi Bassi	98	21	17	1	21	7	1	0
Austria	75	15	26	0	17	12	0	3
Portogallo	7	3	2	0	3	1	0	2
Svezia	40	9	10	0	1	4	0	2
Regno Unito	50	15	13	0	1	3	0	2
TOTALE UE	530	152	147	1	90	62	5	14

⁽²⁾ Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

⁽³⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

⁽⁴⁾ In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri della Comunità. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

⁽⁵⁾ Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

⁽⁶⁾ Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviando l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, presentata al Consiglio.

⁽¹⁾ La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21 luglio 1998) codifica la direttiva 83/189/CEE, come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE. La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE, del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5 agosto 1998), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione. Tale estensione è entrata in vigore il 5 agosto 1999.

II. TABELLA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Settori	B	DK	D	E	FIN	F	GR	IRL	I	L	NL	A	P	S	UK	Totale UE
Edilizia e costruzione	3	3	12	5	5	11	1	1	5	0	4	41	1	1	6	99
Prodotti alimentari e agricoli	5	8	9	6	0	6	1	0	5	0	37	9	1	13	8	108
Prodotti chimici	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	7	4	1	2	1	19
Prodotti farmaceutici	1	1	6	0	1	9	0	0	0	0	3	0	0	1	2	24
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	13
Meccanica	1	1	2	5	1	3	0	0	4	0	4	0	0	2	2	25
Energia, minerali, legno	3	2	1	0	1	6	2	0	5	0	5	3	1	1	2	32
Ambiente, imballaggi	3	3	8	1	0	1	1	1	0	0	10	4	0	1	4	37
Sanità, attrezzature mediche	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	6
Trasporto	6	8	2	1	4	3	3	0	5	0	15	3	1	9	9	69
Telecomunicazioni	0	4	1	0	2	11	0	0	2	0	3	9	0	2	13	47
Prodotti vari	3	2	2	3	2	2	0	0	1	0	6	1	1	3	0	26
Servizi della società dell'informazione	2	1	5	2	6	2	0	0	2	0	1	1	1	1	1	25
TOTALE PER STATO MEMBRO	30	36	50	27	22	55	8	2	30	0	98	75	7	40	50	530

III. TABELLA DELLE OSSERVAZIONI RELATIVE AI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, DALLA NORVEGIA ⁽⁷⁾ E DALLA SVIZZERA ⁽⁸⁾

Paese	Notifiche	Osservazioni CE ^(*)
Islanda	6	4
Norvegia	16	15
Svizzera	12	4
TOTALE	34	23

^(*) L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte della Comunità di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1, di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra la Comunità e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).

⁽⁷⁾ L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

IV. TABELLA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE PER SETTORE DEI PROGETTI NOTIFICATI DALL'ISLANDA, DALLA NORVEGIA E DALLA SVIZZERA

Settore	Islanda	Norvegia	Svizzera	Totale per settore
Edilizia e costruzione	0	0	0	0
Prodotti alimentari	5	3	5	13
Prodotti chimici	0	2	1	3
Prodotti farmaceutici	0	0	3	3
Elettrodomestici e attrezzature ricreative	0	0	0	0
Meccanica	0	5	0	5
Energia	0	1	1	2
Sanità, attrezzature mediche	0	0	0	0
Ambiente, imballaggi	0	0	0	0
Trasporto	0	0	1	1
Telecomunicazioni	0	3	1	4
Prodotti vari	0	0	0	0
Servizi della società dell'informazione	1	2	0	3
TOTALE PER PAESE	6	16	12	34

V. STATISTICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE D'INFRAZIONE IN CORSO NEL 2001 IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 226 DEL TRATTATO CE SULLE REGOLE TECNICHE NAZIONALI ADOTTATE IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 98/34/CE

Tabella suddivisa per Stato membro

Paese	Numero
Belgio	2
Danimarca	0
Germania	1
Spagna	4
Finlandia	1
Francia	2
Grecia	2
Irlanda	2
Italia	1
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	0
Austria	0
Portogallo	3
Svezia	0
Regno Unito	1
TOTALE UE	20

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2809 — Cinven/Carlyle/VUP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2002/C 119/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 maggio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Cinven, appartenente a Cinven Group Limited, Regno Unito «Cinven» e Carlyle, società in accomandita semplice registrata nelle isole Cayman «Carlyle» acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo congiunto di alcune attività vendute da Vivendi Universal Publishing, FRA «VUP assets» mediante acquisto di azioni in talune società veicolo di nuova costituzione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Cinven: attività di venture capital,
- Carlyle: investimenti azionari per privati,
- VUP assets: attività concernenti pubblicazioni mediche, pubblicazioni commerciali e organizzazione di fiere e mostre commerciali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o Tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.2809 — Cinven/Carlyle/VUP, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati

[notificata con il numero C(2002) 1806]

(2002/C 119/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1) La disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati è stata adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996 ed è stata pubblicata il 14 maggio 1997 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La disciplina indica le regole in base alle quali identificare le aree urbane che possono essere considerate quartieri urbani svantaggiati ammissibili, a certe condizioni, agli aiuti di Stato e i massimali che devono essere rispettati affinché l'aiuto venga giudicato compatibile con il mercato comune.
- 2) Il punto 20 della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati recita: «La presente disciplina è approvata per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Prima dello scadere di tale periodo la Commissione procederà a una valutazione del suo funzionamento al fine di pronunciarsi sull'opportunità di una proroga e sulle modifiche che occorrerà eventualmente apportarvi». La disciplina scadrà quindi il 14 maggio 2002.
- 3) Negli scorsi cinque anni non risulta che nessuno Stato membro abbia concesso aiuti nel quadro di tale disciplina. In effetti i criteri di ammissibilità che essa impone e in particolare:
 - l'individuazione dei beneficiari solo all'interno di determinati gruppi di popolazione in aree urbane (sono escluse ad esempio le aree rurali),
 - la restrizione secondo cui il totale della popolazione nelle aree selezionate non deve superare l'1 % della popolazione nazionale,nonché la forma stessa dell'aiuto, che si limita ad aiuti agli investimenti e ad aiuti all'occupazione collegati a tali investimenti (escludendo così altri obiettivi come le considerazioni di tipo ambientale o sociale), hanno reso tale disciplina così restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla.
- 4) La modernizzazione della normativa in materia di aiuti di Stato deve prevedere anche l'abolizione di norme obsolete o inadeguate. Dato che tale strumento non è stato mai utilizzato dopo la sua adozione da parte della Commissione si suggerisce di non prorogare la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati nella sua forma attuale oltre il maggio 2002 e di non proporre una revisione.
- 5) Naturalmente i regimi o i casi individuali di concessione di aiuti di Stato alle imprese in aree urbane svantaggiate approvati in passato con altre basi giuridiche non saranno in alcun modo interessati dalla mancata proroga della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati.
- 6) La Commissione riconosce che in alcuni casi le sole forze di mercato risultano incapaci di risolvere o alleviare i problemi socioeconomici delle aree svantaggiate. Ne consegue che la mancata proroga della disciplina non comporta l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati. Tali aiuti possono essere considerati compatibili sulla base della normativa esistente in materia di aiuti di Stato o, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in questione, direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione valuterà tali casi alla luce degli obiettivi comunitari e in particolare degli obiettivi che essa si prefigge con la politica regionale. La Commissione, sulla base dell'esperienza che accumulerà in tali casi futuri, valuterà anche se sarà necessario adottare un ulteriore strumento specifico relativo agli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati e quali dovrebbero esserne le caratteristiche principali.

⁽¹⁾ GU C 146 del 14.5.1997, pag. 6.

Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi

[notificata con il numero C(2002) 458]

(2002/C 119/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Vari strumenti normativi, approvati dalla Commissione nel corso degli anni, contengono una clausola in base alla quale gli aiuti di Stato illegalmente concessi, ossia gli aiuti cui è stata data esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE sono valutati conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. È il caso, ad esempio, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁾ e della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽²⁾.

A fini di trasparenza e di certezza del diritto, la Commissione informa gli Stati membri e i terzi interessati che ha deciso di applicare la stessa regola a tutti gli strumenti indicanti in che modo la Commissione esercita la sua discrezionalità per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune (orientamenti, discipline, comunicazioni, avvisi). Pertanto la Commissione valuta sempre la compatibilità degli aiuti di Stato illegalmente concessi in base ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.

La presente comunicazione lascia impregiudicate le norme più specifiche contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁾.

La presente comunicazione non compromette l'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e della Commissione in materia di aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

AVVISO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI GENERALI

(2002/C 119/13)

Il segretariato generale del Parlamento europeo organizza i seguenti concorsi generali:

- PE/222/LA INTERPRETI di lingua francese ⁽¹⁾
(carriera LA 7/LA 6)
- PE/224/LA INTERPRETI in lingua inglese ⁽²⁾
(carriera LA 7/LA 6)
- PE/225/LA INTERPRETI di lingua svedese ⁽³⁾
(carriera LA 7/LA 6)
- PE/226/LA INTERPRETI di lingua tedesca ⁽⁴⁾
(carriera LA 7/LA 6)
-

⁽¹⁾ GU C 119 A del 22.5.2002 (edizione in lingua francese).

⁽²⁾ GU C 119 A del 22.5.2002 (edizione in lingua inglese).

⁽³⁾ GU C 119 A del 22.5.2002 (edizione in lingua svedese).

⁽⁴⁾ GU C 119 A del 22.5.2002 (edizione in lingua tedesca).

CONSIGLIO

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 119 E

(2002/C 119/14)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
Consiglio		
2002/C 119 E/01	Posizione comune (CE) n. 30/2002, del 18 febbraio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ⁽¹⁾	1
2002/C 119 E/02	Posizione comune (CE) n. 31/2002, del 18 febbraio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)	7
2002/C 119 E/03	Posizione comune (CE) n. 32/2002, del 5 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria	12
2002/C 119 E/04	Posizione comune (CE) n. 33/2002, del 7 marzo 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽¹⁾	27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE